

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NORIA"

DENOMINAZIONE

1) Viene costituita un'Associazione culturale denominata "NORIA Associazione per la difesa e promozione della cultura locale, nazionale ed europea" (nome breve: "NORIA").

SEDE

2) L'Associazione ha sede in Fiume Veneto (PN), alla Via Molino N. 45.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può aprire sedi distaccate in ogni parte del territorio italiano e dell'Unione Europea.

DURATA

3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO E OGGETTO

4) L'Associazione è apartitica e si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali in qualsiasi forma, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

L'associazione opera per la realizzazione dei seguenti scopi:

a) ricerca scientifica di interesse sociale, in particolare riguardante l'impatto etico, sulla privacy e culturale delle

nuove tecnologie e la promozione delle identità locali, nazionali ed europee nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza e del servizio alla comunità locale;

b) formazione universitaria e post-universitaria, in particolare negli ambiti psicologico, medico, sociologico e filosofico;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle identità culturali e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, con esclusione della stampa quotidiana e nei limiti consentiti dalla legge;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

e) l'apertura internazionale del Friuli-Venezia Giulia, tramite collaborazioni e attività di scambio con realtà di ricerca nazionali ed internazionali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) interventi e prestazioni medico-psicologiche rivolte alla comunità locale riguardanti salvaguardia, promozione e recupero del benessere psicologico;

L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni (a titolo esemplificativo):

- promuovere e svolgere attività di ricerca e studio, anche nell'ambito dei progetti RTD delle istituzioni europee, finalizzati a comprendere gli aspetti culturali, etici, psicologici e sociali delle nuove tecnologie, in particolare rispetto ai temi dell'identità individuale e collettiva, della privacy, del rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo;

- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo della prevenzione, identificazione precoce, e trattamento di patologie psicologiche e sociali, incluse forme di marginalizzazione in categorie fragili anche in relazione alle nuove forme di cultura digitale e di virtualizzazione dei rapporti (ad esempio: smart working, DAD, ecc.);

- studio sull'uso delle moderne tecnologie e dei nuovi media per la prevenzione identificazione precoce, e trattamento di patologie di cui sopra al fine di recare beneficio prioritariamente a persone e gruppi svantaggiati;

- promuovere, progettare, realizzare autonomamente e in concerto con soggetti pubblici e privati (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, ecc.) corsi per la cittadinanza sulla promozione, diffusione, valorizzazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile locale, nazionale ed europeo nonché sulla cultura friulana e locale e organizzazione di eventi di sensibilizzazione e promozione della cultura e dell'identità culturale locale ed europea;

- interventi in ambito psicologico e sanitario volti a prevenire e curare i disturbi sanitari e psicologici legati a condizioni sociali e di emarginazione, a migliorare la qualità della vita delle persone, il proprio sviluppo individuale e in comunità, il rapporto con l'ambiente, anche con finalità sociali e educative (ad esempio, prevenzione delle sociopatie e dipendenze patologiche);

- promozione di percorsi di istruzione e formazione per operatori di organizzazioni socio-sanitarie, per volontari, per insegnanti, e, più in generale, per ogni figura professionale coinvolta a tutti i livelli operativi e decisionali nel campo della promozione della salute sociale e psicologica nel contesto di una cultura inclusiva, aperta ad altre culture ma, nel contempo, anche consapevole delle proprie radici e in grado di valorizzarle.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività pertinente e utile al raggiungimento dei suoi scopi.

5) L'Associazione può svolgere le sue attività in

collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

6) L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all'attività ed alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi dell'associazione.

SOCI - CRITERI D'AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE E RECESSO -

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'associazione prevede 3 (tre) categorie di associati: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori.

I soci fondatori sono le 3 (tre) persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

I Soci ordinari sono persone fisiche che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi ed operando personalmente per il conseguimento degli stessi. Per diventare socio ordinario è indispensabile:

-aver compiuto il diciottesimo anno di età;

-presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera sul suo accoglimento. L'eventuale diniego di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivato;

-aver versato la quota associativa annuale.

I Soci sostenitori sono coloro che, per libera scelta, versano una quota associativa superiore a quella minima fissata annualmente, senza per questo godere di alcun privilegio o di uno status speciale, pertanto i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

La quota associativa annuale minima sarà definita e aggiornata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa minima e all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni dell'associazione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della medesima.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alla realizzazione degli scopi dell'associazione e di esercitare i diritti elettorali secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati.

8) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e l'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si conserva con la partecipazione alle iniziative dell'associazione e con il versamento della quota

annuale. La quota associativa e il relativo periodo associativo decorrono dall'1 (uno) gennaio e scadono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

È in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso dall'Associazione non sospende l'impegno a pagare la quota per l'anno in corso, a meno che detto recesso sia comunicato entro e non oltre il 30 (trenta) giugno dell'anno in corso.

È esclusa da parte dell'associazione ogni corresponsione di interessi per le somme mutate a credito o a debito.

La qualità di associato non è trasmissibile.

9) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

10) Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

PATRIMONIO

11) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

-quote associative;

-contributi degli associati;

-contributi di terzi privati;

-contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

-contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

-contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'associazione destinati ai fini statutari;

-da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Le risorse dell'associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12) Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei soci;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente, l'eventuale Vice Presidente, il Segretario;

-il Comitato scientifico, se nominato;

-il Revisore, se nominato.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in

alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

13) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'art. 7 del presente statuto ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o anche altrove purché in Italia e, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

-la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento

dell'Associazione;

-il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

-alla nomina del Consiglio Direttivo;

-alla nomina del Revisore, se previsto;

-ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione stessa.

14) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comunicazione attestanti il ricevimento della convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In mancanza di valida convocazione l'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i soci e i componenti del consiglio direttivo e il revisore, se nominato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

15) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che deve essere convocata in un giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle assemblee è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa o dal Notaio. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per fornire notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,
nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.

17) Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto,
anche a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della
data prevista per la riunione, dal Presidente quando lo
ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la
validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei Consiglieri.

In mancanza di valida convocazione, il Consiglio Direttivo
delibera validamente quando sono presenti tutti i componenti e
il Revisore, se nominato. Esso è presieduto dal Presidente o,
in sua assenza, dal Segretario o dal Consigliere più anziano
d'età.

18) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i
poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con
facoltà di delegare specifici poteri al Presidente o a uno dei
suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere
delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo
congiuntamente. In particolare, il Consiglio Direttivo:
elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell'Associazione; delibera se vi debba essere una quota
associativa annua, e nel caso ne stabilisce l'ammontare;

delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci; predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale della gestione; nomina i componenti del Comitato scientifico. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico a cui affidare la responsabilità di coordinare le attività di ricerca e studio dell'associazione e di curare l'esecuzione di progetti di ricerca specifici di particolare impegno.

Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

19) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un Segretario.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato.

Il Segretario ha il compito di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea ed inoltre assolve alle funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

COMITATO SCIENTIFICO

20) L'Associazione può dotarsi di un Comitato scientifico,

quale struttura di supporto tecnico che esprime pareri e formula proposte al Consiglio Direttivo sulle attività scientifiche svolte o da svolgere dall'Associazione. Esso è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra non soci, fra personalità scientifiche riconosciute come esperte nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico su singole materie o insiemi di argomenti.

ORGANO DI CONTROLLO

21) Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un organo di controllo, ovvero quando l'assemblea dei soci ne richieda la costituzione, esso è costituito da un Revisore legale, iscritto nell'apposito registro, nominato dall'assemblea dei soci.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'associazione ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Il Revisore, se nominato, resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

DIRETTORE SCIENTIFICO

22) Il Consiglio Direttivo può procedere con formale lettera di incarico alla nomina di un Direttore Scientifico che deve essere un professionista esperto nel coordinamento e direzione di progetti di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

Il Direttore Scientifico avrà la responsabilità di coordinare gli aspetti scientifici delle attività di studio e ricerca dell'associazione e, nel caso di progetti scientifici specifici di maggior impegno e complessità, quali progetti pluriannuali o internazionali, di curarne direttamente l'esecuzione in qualità di ricercatore anziano. Il Direttore scientifico può essere scelto tra i membri dell'associazione ma non può essere un membro del Consiglio Direttivo.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

23) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24) L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria con l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina ed i poteri dei liquidatori, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

25) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Fiume Veneto, 9 dicembre 2021

Il Presidente

CORINNA BALESTRIERI


Il Segretario

VALERIA BALESTRIERI
